

Corso sproporzionato della lite: il giudice propone alle parti un assetto conciliativo ex art. 185-bis c.p.c.

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa (B), ordinanza 21 marzo 2014 (est. G. Vannicelli)

PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – ART. 185-BIS C.P.C. – CORSO SPROPORIZIONATO DELLA LITE – RISERVA DI MEDIAZIONE IN CASO DI RIFIUTO IMMOTIVATO DELLA PROPOSTA - SUSSISTE (artt. 185-bis c.p.c.; 5 d.lgs. 28/2010)

Al cospetto di una causa che, già in itinere, abbia avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, è opportuno che il giudice formuli una proposta conciliativa, sulla base dei fatti pacifici e non contestati; ove le parti rifiutino immotivatamente la proposta, il giudice ben può avviarle alla mediazione ai sensi dell'art. 5 comma II d.lgs. 28/2010 (cd. mediazione ex officio)

Il giudice istruttore,
letti gli atti introduttivi e le sei memorie depositate ex art. 183 co. 6° c.p.c.,
ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 18/3/2014,

RILEVATO

A. che non vi è specifica contestazione, ad opera della .. s.r.l., in merito alla quantificazione del residuo credito 'provvisoriale' (in realtà, partecipazioni agli utili del Punto vendita napoletano dell'associante) maturato dal X alla cessazione del rapporto (ottobre 2012) e risultante dalle fatture prodotte dall'attore *sub* doc. 12;

B. che non vi è altresì stata specifica contestazione ad opera dell'associato del conteggio relativo ai cc.dd. sospesi riferiti agli introiti di biglietteria, come documentato dalla società convenuta ai suoi documenti 6 & 7, portanti un residuo credito dell'Associante dell'ammontare di € 1.363,00;

C. che per il resto le parti si addebitano reciproci inadempimenti -di dubbia fondatezza- dai quali sarebbero discesi danni di cui, l'uno chiedendone l'accertamento giudiziale in via equitativa e l'altra cumulando ogni possibile penale contrattuale, hanno chiesto il risarcimento nella rispettiva misura di € 88.814,94 ed € 53.850,00;

RITENUTO

D. che, così stando le cose e a quasi un anno e mezzo dai fatti, la causa ha già avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, che avevano indotto il difensore della società convenuta -già nel primissimo scambio di corrispondenza alla fine del 2012- ad ipotizzare un ragionevole componimento riconoscendo "*le eventuali competenze maturate dal sig. X (...) a seguito del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali dal medesimo assunte in merito alla gestione degli incassi e delle prenotazioni effettuate*" (cfr. doc. 5 conv.);

E. che pertanto, anche alla luce della dubbia rilevanza e congruenza -nella parte in cui possono ritenersi ammissibili- dei mezzi di prova orale offerti da ambo le parti nelle rispettive memorie ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., le parti vanno piuttosto invitate ex art. 185 *bis* c.p.c. a valutare attentamente una ipotesi di definizione transattiva della causa in termini di riconoscimento e corresponsione dalla al X del saldo residuo di € 16.934,11

(18.297,00 - 1.363,00), con reciproca rinuncia a tutte le altre pretese risarcitorie ed alla refusione delle spese di lite da ciascuno di essi sin qui sostenute;

F. che sin d'ora lo scrivente, ove le parti rifiutassero immotivatamente tale proposta, si riserva di avviarle a mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2° del d. lgs. n. 28/2010,

p. t. m.

letti gli artt. 183 co. 7° e 185 *bis* c.p.c.,

- 1) formula alle parti** la proposta transattiva indicata al punto **E.** della parte motiva della presente ordinanza;
- 2) invita** le parti a riferire delle determinazioni in proposito assunte -ovvero sin d'ora per innescare, se lo riterranno, il meccanismo processuale di cui all'art. 309 c.p.c.- all'udienza del **16 settembre 2014** alle ore **11,20**;
- 3) manda** la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Milano, 21/3/2014

Il giudice istruttore
(Guido Vannicelli)